

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-966 del 19/02/2026
Oggetto	D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - Società Agricola Bosi Ermanno s.s. con sede legale in Via Santa Lucia n. 110 in Comune di Faenza ed installazione sita in Via Bagnolo n. 196 in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" (REV. 5).
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1012 del 19/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - **Società Agricola Bosi Ermanno s.s.** con sede legale in Via Santa Lucia n. 110 in Comune di Faenza ed installazione sita in Via Bagnolo n. 196 in Comune di Castrocara Terme e Terra del Sole - **Modifica non sostanziale di AIA** con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" (REV. 5).

IL RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

“AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA”

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;
- le Linee Guida interne ad Arpa per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG - 46 - DT) approvate con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020;

Premesso che con **Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020** è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame alla Società Agricola Bosi Ermanno s.s., con sede legale in Via Santa Lucia n. 110 in Comune di Faenza ed installazione sita in Via Bagnolo n. 196 in Comune di Castrocara Terme e Terra del Sole, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera b) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis; la linea produttiva degli avicoli presente nell'insediamento (con riferimento alle specie pollastre e capponi a terra) è sotto soglia AIA;

Dato atto che l'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020 è stato aggiornato con i seguenti atti:

1. determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1052 del 22/02/2024, modifica non sostanziale di AIA inerente modifiche impiantistiche-gestionali e riallineamento; l'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" è stato aggiornato, nuovamente approvato e rinominato REV. 1;
2. determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-2886 del 21/05/2024, modifica non sostanziale di AIA in autotutela di rettifica delle imprecisioni presenti nell'Allegato 1 REV. 1 comunicate dalla Società Agricola Bosi Ermanno s.s. con nota acquisita al prot. n. PG/2024/43502 del 06/03/2024; l'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" è stato aggiornato, nuovamente approvato e rinominato REV. 2;
3. determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-4695 del 29/08/2024, modifica non sostanziale di AIA inerente la richiesta di proroga al 30/11/2024 della prescrizione n. 47 bis, la rimozione della stazione di pompaggio presso il capannone 1 e l'adeguamento

dell'impianto di fognatura dei liquami suinicoli e l'aumento di SUA nel capannone 1 conseguenza della rimozione della stazione di pompaggio; l'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" è stato aggiornato, nuovamente approvato e rinominato REV. 3;

4. determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-923 del 14/02/2025, modifica non sostanziale di AIA inerente la richiesta di proroga al 31/12/2025 della prescrizione n. 47 bis, e installazione, presso la zona filtro, di area servizio per lavaggio mani, come da richiesta AUSL; l'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" è stato aggiornato, nuovamente approvato e rinominato REV. 4;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Società Agricola Bosi Ermanno s.s., tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 17/12/2025, acquisita al prot. 18/12/2025.0225770.E, relativa a:

- 1. richiesta di proroga al 31/12/2026 della prescrizione n. 47 bis** relativa alla presentazione di *"una relazione tecnica che certifichi le misure dei due laghi, tenendo presente la reale forma dei medesimi, con allegati i calcoli e le modalità e tecniche utilizzate per effettuare le misurazioni"*; tale richiesta viene motivata come segue:

- per il **lagone n. 1** dal perdurare delle immissioni di liquame (a seguito della flessione del mercato suinicolo nel mese di ottobre che ne ha rallentato le vendite): sebbene al 10/11/2025 siano state completate le operazioni di svuotamento dei liquami presenti e siano iniziate le operazioni di pulizia dalle frazioni solide sul fondo e sulle pareti dello stesso, si è aggiunta la frazione liquida derivante dalle precipitazioni meteoriche;
- per il **lagone n. 2** le operazioni di svuotamento e pulizia sono terminate il 29/10/2025, però occorre terminare la ricostruzione della parte dell'arginatura interessata dal passaggio delle macchine operatrici per la ricostituzione del livello ad altezza omogenea in tutto il suo perimetro, operazione possibile al ritorno delle adeguate condizioni stagionali (primavera 2026, idealmente nei mesi di marzo-aprile);

sulla base delle premesse sopra riportate, la ditta propone il seguente cronoprogramma:

lagone n. 2

- primavera 2026 (marzo-aprile) ripresa dei lavori, svuotamento delle acque meteoriche accumulate, ripristino della parte dell'arginatura interessata dal passaggio delle macchine operatrici per la ricostituzione del livello ad altezza omogenea in tutto il suo perimetro, esecuzione delle misurazioni e dei calcoli che certifichino le misure;
- giugno 2026 termine delle operazioni sopra riportate, con utilizzo lagone per lo stoccaggio dei liquami suinicoli derivanti dai capi immessi in ciclo già dai primi mesi dell'anno;
- al raggiungimento del livello minimo di liquame all'interno del lagone (pari a $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ del suo riempimento), immissione all'interno dell'invaso di argilla espansa (Leca) per la riduzione delle emissioni in atmosfera e degli impatti odorigeni;

lagone n. 1 (acquisita la possibilità di utilizzo della volumetria del lagone n. 2 al bisogno)

- svuotamento della frazione liquida presente, costituita da acque meteoriche e liquami provenienti dai locali di allevamento prodotti dai capi immessi in ciclo nei primi mesi dell'anno;
- pulizia e rimozione delle frazioni solide presenti sul fondo e sulle pareti e distribuzione in campo del materiale di risulta;
- nel corso dei mesi dell'anno 2027, al raggiungimento del livello di liquame all'interno del lagone (pari a $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ del suo riempimento), immissione all'interno dell'invaso di

argilla espansa (Leca) per la riduzione delle emissioni in atmosfera e degli impatti odorigeni;

2. **installazione di reti antipassero** in tutte le finestrate dei locali dell'allevamento suinicolo (al momento non presenti) ai fini della biosicurezza (come richiesto dal Servizio Veterinario dell'ASL competente);
3. **modifica del sistema di pompaggio dei liquami dai lagoni di stoccaggio n. 1 e n. 2:** attualmente è in utilizzo una pompa azionata tramite la presa di forza della trattrice, la ditta intende effettuare l'acquisto di una pompa dotata di motore proprio e di caratteristiche superiori a quella attualmente utilizzata, con possibilità di incrementare la tecnica dello spandimento con scarificazione su superfici ora non assoggettabili a tale tecnica;

Valutato che la modifica non sostanziale di AIA presentata dal Gestore non necessita di essere sottoposta né ad assoggettabilità a VIA (Screening), né a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in quanto non incidente sulle caratteristiche e sul funzionamento dell'installazione;

Vista la documentazione presentata dalla Società Agricola Bosi Ermanno s.s. tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite pagamento PagoPa, della tariffa istruttoria di € 250,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/2009, relativamente agli allevamenti zootecnici per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Valutato altresì che le modifiche presentate non devono essere sottoposte a Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) ai sensi della Deliberazione di giunta Regionale n. 14585/2023 in quanto ascrivibili a tipologie pre-valutate di modesta entità non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse presenti nei siti della Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. 22/12/2025.0228353.U, è stato comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della domanda di modifica non sostanziale sopra descritta, ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA ed è stato richiesto il parere di competenza agli stessi Enti;
- con nota prot. 22/12/2025.0228712.I, è stato chiesto al PTR Agrozootecnica il parere istruttorio per la conclusione del procedimento di modifica di AIA;
- con nota prot. 20/01/2026.0010581.U è stata inviata alla ditta una richiesta integrazioni, che ha sospeso i tempi del procedimento, sulla base dei chiarimenti chiesti dal PTR Agrozootecnica, con nota prot. 15/01/2026.0007226.I;
- la ditta in data 28/01/2026, con nota acquisita al prot. 29/01/2026.0017108.E, ha caricato sul Portale IPPC-AIA le integrazioni richieste;
- con nota prot. 30/01/2026.0019394.U, è stato comunicato agli Enti il caricamento delle integrazioni sul Portale IPPC-AIA e la tempistica per fare pervenire osservazioni in merito;
- con nota prot. 12/02/2026.0027890.I, il PTR Agrozootecnica di Arpae ha trasmesso il parere tecnico di competenza per la modifica di AIA di che trattasi, come di seguito riportato:

“Per la richiesta della 1^ Modifica

Rilevato che la Ditta in oggetto:

con Determinazione dirigenziale n. DET_AMB_2020_2181 del 12/05/2020 ha ottenuto il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ;

a seguito di richiesta di modifica non sostanziale dell'Atto di AIA sopra riportato del 09/05/2023, questo PTR Agrozootecnica in fase di istruttoria, ha rilevato che le misure delle superfici dei lagoni di stoccaggio dichiarate nella scheda M non corrispondevano a quelle dichiarate in Comunicazione di utilizzazione agronomica e pertanto ha ritenuto di inserire nella modifica non sostanziale con DET_AMB_2024_1052 del 22_02_2024 REV. 1 la prescrizione 47 bis. che

recita **“Entro il 30 giugno 2024** dovrà essere fornita all'Autorità Competente una relazione tecnica che certifichi le misure dei due laghi, tenendo presente la reale forma dei medesimi, con allegati i calcoli e le modalità e tecniche utilizzate per effettuare le misurazioni. (modifica febbraio 2024)”;

a seguito di successiva richiesta di modifica non sostanziale con DET_AMB_2024_4695 del 29_08_2024 REV.3 su richiesta della Ditta, la prescrizione 47 bis è stata prorogata al **30 novembre 2024**;

a seguito di successiva richiesta di modifica non sostanziale con DET_AMB_2025_923 del 14_02_2025 REV.4 su richiesta della Ditta, la prescrizione 47 bis è stata ulteriormente prorogata fino al **31 dicembre 2025**;

per quanto sopra si ritiene che l'ulteriore richiesta di proroga per la prescrizione 47 bis possa essere accolta, ma con un termine di tempo per la realizzazione di quanto richiesto nella medesima **fino e non oltre il 31 luglio 2026**.

Pertanto si propone di modificare la prescrizione 47 bis nel seguente modo:

47 bis. Entro e non oltre il ~~30 novembre 2024~~ ~~31 dicembre 2025~~ **31 luglio 2026** dovrà essere fornita all'Autorità Competente una relazione tecnica che certifichi le misure dei due laghi aziendali, tenendo presente la reale forma dei medesimi, con allegati i calcoli e le modalità e tecniche utilizzate per effettuare le misurazioni. (~~modifica agosto 2024~~) (modifica febbraio 2025).

Per la richiesta della 2^ Modifica

per quanto di competenza non si rilevano elementi ostativi all'installazione delle reti antipassero come richiesto dal Servizio Veterinario.

Per la richiesta della 3^ Modifica

Si esprime parere favorevole all'acquisto e utilizzo di una pompa dotata di motore proprio da utilizzare per le fasi di spandimento.

Pertanto i dati tecnici riportate al § C2.1.4 Gestione degli effluenti, per lo **Spandimento con scarificazione** saranno modificate con i seguenti parametri:

- velocità del mezzo: 45,10 m/min;
- volume massimo liquame distribuito: ~~14,50 litri/sec~~ 23,33 litri/sec ;
- larghezza area distribuita: 2,00 m;
- superficie oggetto di distribuzione: 1,50 m²/sec;
- volume massimo liquame distribuito: ~~9,666 litri/m², pari a 96,666 m³/ha~~ 15,555 litri/m², pari a 155,555 m³/ha, con un tempo per la loro distribuzione di 1,85 ore (111 minuti)

Anche i valori riportati nella frase relativa alla superficie interessata dallo spandimento con la distribuzione effettuata con erpice vanno modificati nel modo seguente:

- superficie oggetto di distribuzione con erpice e tubazione ombelicale ~~38,60 ha~~ 62,13 ha (~~45,61%-71,6%~~ della superficie spandibile totale) per ~~71,42 ore~~ 114,94 ore di distribuzione.”

Dato atto che non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti pubblici interessati;

Visti gli esiti conclusivi dell'istruttoria tecnica effettuata sul progetto di modifica non sostanziale di AIA presentato dalla Società Agricola Bosi Ermanno s.s.

Considerato il parere favorevole inviato dal PTR Agrozootecnica;

Ritenuto pertanto congruo accogliere la richiesta della ditta e modificare l'Allegato 1 “Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale”, di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020 (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso), aggiornando l'AIA come di seguito specificato:

1. il § **C2.1.4 Gestione degli effluenti** viene modificato alla sezione “**Spandimento con scarificazione**” (punto elenco del secondo periodo e punto elenco del quarto periodo), come segue:

Spandimento con scarificazione

(...)

In base alla regolazione e messa a punto delle attrezzature impiegate, si riportano di seguito i dati tecnici relativi all'impiego di tale tecnica:

- velocità del mezzo: 45,10 m/min;
- volume massimo liquame distribuito: ~~14,50 litri/sec~~ 23,33 litri/sec; **(modifica febbraio 2026)**
- larghezza area distribuita: 2,00 m;
- superficie oggetto di distribuzione: 1,50 m²/sec;
- volume massimo liquame distribuito: ~~9,666 litri/m², pari a 96,666 m³/ha~~ 15,555 litri/m², pari a 155,555 m³/ha, con un tempo per la loro distribuzione di 1,85 ore (111 minuti). **(modifica febbraio 2026)**

(...)

Prendendo a riferimento l'attuale disponibilità delle superfici di spandimento dei liquami suinicoli, le superfici interessate rispettivamente con le due tecniche e le relative tempistiche di distribuzione si possono pertanto così stimare e riassumere:

- superficie oggetto di distribuzione con il carro botte 46,03 ha (54,39% della superficie spandibile totale) per 65,98 ore di distribuzione;
- superficie oggetto di distribuzione con erpice e tubazione ombelicale ~~38,60~~ 62,13 ha (~~45,61%~~ 71,6% della superficie spandibile totale) per ~~71,42~~ 114,94 ore di distribuzione. **(modifica febbraio 2026)**

(...)

2. al § **D2.6 EMISSIONE NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE** viene modificata la prescrizione n. 47 bis, come segue:

47 bis. Entro e non oltre il 31 dicembre 2025 **31 luglio 2026** dovrà essere fornita all'Autorità Competente una relazione tecnica che certifichi le misure dei due laghi aziendali, tenendo presente la reale forma dei medesimi, con allegati i calcoli e le modalità e tecniche utilizzate per effettuare le misurazioni. ~~(modifica febbraio 2025)~~ **(modifica febbraio 2026)**

Ritenuto altresì necessario aggiornare quanto di seguito specificato (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso):

- A. § A4 SINTESI AUTORIZZATIVA DELL'AZIENDA:** si riportano in tabella “*Elenco autorizzazioni*” i soli provvedimenti vigenti e nella seconda tabella si riporta l'aggiornamento del provvedimento relativo alla Comunicazione di spandimento;
- B. § D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO:** si riporta l'aggiornamento del provvedimento relativo alla Comunicazione di spandimento;

Dato atto che la modifica suddetta ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-923 del 14/02/2025 ha approvato la REV. 4 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" per l'installazione sita in Via Bagnolo n. 196 in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;

Ritenuto opportuno:

- procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato 1, apportando la **REV. 5**, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire, a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e del suo Allegato;
- sostituire integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020 (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'Allegato "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" (**Ail. 1 REV. 5**) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento le parti modificate che vengono aggiornate e approvate sono evidenziate tramite la dicitura (modifica febbraio 2026) e scritte in colore rosso;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19/03/2025 e n. DEL-2025-155 del 17/12/2025, con le quali è stato conferito ad interim dal 01/04/2025 al 31/03/2026 l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che la Responsabile di Procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta della Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1. di **accogliere** la domanda di modifica di AIA presentata dalla Società Agricola Bosi Ermanno s.s. in data 28/11/2024 relativa a quanto in premessa specificato per l'installazione di cui al punto 6.6 lettera b) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Bagnolo n. 196 in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;
2. di **approvare**, conseguentemente, la modifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020 per l'installazione sita in Via Bagnolo n. 196 in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole gestita dalla Società Agricola Bosi Ermanno s.s.;
3. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", per le motivazioni in premessa espresse e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (**Ail. 1 REV. 5**), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:

A. in relazione alla modifica non sostanziale ed al riallineamento dell'Allegato 1 di AIA:

- § C2.1.4 Gestione degli effluenti;
- § D2.6 EMISSIONE NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE (modifica prescrizione n. 47 bis);

B. in relazione agli aggiornamenti apportati d'ufficio:

- § A4 SINTESI AUTORIZZATIVA DELL'AZIENDA;
- § D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO;

4. di **precisare** che le parti dell'Allegato 1 oggetto di modifica sono state evidenziate tramite la dicitura (modifica febbraio 2026) e scritte in colore rosso;
5. di **precisare** che:
 - rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
6. di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
7. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
8. di **dare atto** che nei confronti della Responsabile del Procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
9. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola Bosi Ermanno s.s.;
10. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché alla Società Agricola Bosi Ermanno s.s.;
11. di **dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae e sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente.
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro i termini di legge ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia FC
Ing. Michele Maltoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.